

TRIBUNALE DI PADOVA

I SEZIONE CIVILE E FALLIMENTARE

riunito in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:

| | |
|---------------------|--------------|
| DOTT. C. SANTINELLO | PRESIDENTE |
| DOTT. M.A. MAIOLINO | GIUDICE |
| DOTT. C. ZAMBOTTO | GIUDICE REL. |

nel procedimento per concordato preventivo 14/13

promosso da _____ Srl, in persona del legale rappresentante sig. _____,

con l'avv. _____ ;

ha pronunciato il seguente

DECRETO

vista l'istanza di chiarimenti depositata in data 22.5.2013 dal dott. _____, nominato ausiliario in data 11.4.2013, attesa la caratteristica di concordato in continuità;

osservato che l'ausiliario rivela che fatture bancarie presentate allo sconto presso istituti di credito in data antecedente alla pubblicazione del ricorso nel registro delle imprese sono state dagli istituti di credito medesimi incamerate, portandole a deconto della pregressa esposizione debitoria della società in concordato;

osservato che secondo la costante giurisprudenza di legittimità in tema di anticipazione su ricevute bancarie regolate in conto corrente la compensabilità dei crediti vantati dalla Banca verso il debitore in concordato con le somme riscosse dopo la presentazione di domanda di concordato preventivo, ferma restando la prosecuzione del rapporto, è subordinata all'esistenza di uno specifico e preesistente patto di compensazione o, secondo altra definizione, patto di annotazione ed elisione nel conto di partite di segno opposto, la cui esistenza è onere della Banca dimostrare (cfr. Cass. 8752/2011; 4205/01; 2359/98);

rilevato al contrario che in difetto di tale patto non è legittimamente consentito alla Banca di trattenere somme relative a crediti incassati dopo la presentazione della domanda di concordato e in particolare non lo è nel caso di semplice mandato all'incasso, posto che in tale ipotesi vi è un mero conferimento alla banca della legittimazione alla riscossione del credito, che però rimane nella titolarità del mandante (cfr. Cass. 27.4.2011, n. 9387; Cass. 7.5.2009, n. 10548)

PQM

Dispone che l'ausiliario nelle sue valutazioni si attenga ai sopra esposti principi.

Si comunichi.

Padova, 23.5.2013

